



COMUNE DI MEZZOVICO-VIRA

Piazza du Buteghin
6805 Mezzovico-Vira

Telefono 091 935 97 40
Fax 091 946 34 48

Sito www.mezzovico-vira.ch

Funzionario Claudia Mauro
E-mail finanze@mezzovico-vira.ch

6805 Mezzovico-Vira, 17 dicembre 2025
Ris. mun. no. 390-2025

ORDINANZA MUNICIPALE concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte comunali valevoli per l'anno 2026 (del 15 dicembre 2025)

IL MUNICIPIO DI MEZZOVICO-VIRA

visto l'articolo 322 della Legge tributaria del 21 giugno 1994, ha stabilito l'incasso dell'imposta comunale 2026 nei termini seguenti:

ordina:

Art. 1 Principio

L'imposta comunale per l'anno 2026 è riscossa tramite il centro sistemi informativi del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

Art. 2 Termini

La riscossione dell'imposta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto in una misura che non ecceda il 90% circa dell'imposta dovuta, in base all'ultima tassazione passata in giudicato o alla presunta imposta dovuta. La quarta rata è a conguaglio.

A)	<u>Richiesta d'acconto</u>	<u>Termine di pagamento</u>
- 1 ^a rata		30 aprile 2026
- 2 ^a rata		30 giugno 2026
- 3 ^a rata		31 agosto 2026

B) Rata a conguaglio

dal 2027, alla data d'intimazione del conteggio.

Art. 3 Interesse rimunerativo

L'interesse rimunerativo sulle eccedenze da restituire e l'interesse rimunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza è conteggiato sulla base del tasso fissato dagli art. 2 e 3 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2026 del 19 novembre 2025.

Art. 4 Interessi di ritardo

Se l'ammontare delle imposte (rate di acconto e conguaglio) non è pagato entro i termini fissati nella presente ordinanza è prelevato un interesse sulla base del tasso fissato dall'art. 6 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2026 del 19 novembre 2025, anche in caso di reclamo o ricorso. Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.

Art. 5 Mezzi e termini di ricorso

Contro la presente ordinanza municipale è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona, entro il termine di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 6 Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali durante un periodo di 30 giorni.

Art. 7 Entrata in vigore

L'entrata in vigore è prevista al 1° gennaio 2026.

Per il Municipio

Il Sindaco:



Mario Canepa



Il Segretario comunale:



Mirko Tamagni